

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

La direttiva 2015/849. Le nuove regole europee puntano su cooperazione internazionale e armonizzazione delle normative interne

I reati fiscali nell'antiriciclaggio

Segnalazioni anche per gli illeciti tributari - Norme Ue da recepire entro il 26 giugno 2017

PAGINA A CURA DI
Valerio Vallefucio

La nuova direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (la cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio, datata 20 maggio 2015) inserisce i reati fiscali nella gamma di reati che qualificano un'attività criminosa, tale da costituire il presupposto del riciclaggio. Una scelta dettata dal fatto che - vista la natura e il momento in cui si configura un reato fiscale - gli illeciti tributari possono essere ben lontani dal sospetto che si possa configurare un'operazione di riciclaggio, e dunque rendere difficile, per i soggetti obbligati, valutare se c'è l'obbligo di segnalare un'operazione sospetta.

La direttiva pone le basi per un'efficace e rafforzata implementazione di un sistema di contrasto al riciclaggio transnazionale, anche per dare maggiore chiarezza e vigore alle norme degli Stati membri. Dal 26 giugno di quest'anno e in un biennio, gli Stati dell'Unione sono obbligati a porre in essere disposizioni volte a conformarsi alla IV direttiva. In particolare, dovranno inserire nella propria legislazione la definizione di attività criminosa ampliando la gamma dei reati a quelli di natura fiscale, relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena detentiva o con altra misura equipollente di durata massima superiore a un anno o, nel caso di ordinamento giuridico che prevede una soglia minima per i reati, tutti quelli punibili, sempre a titolo di detenzione o misura equipollente, di durata minima di sei mesi.

Cooperazione rafforzata
Partendo dal rapporto Gafi (Gruppo d'azione finanziaria in-

ternazionale), pubblicato nel febbraio 2012, constatata la mescolanza a punto da parte della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche di tecniche di "pulitura" del danaro proveniente da canali illeciti, con la IV direttiva, anche grazie all'ausilio di strumenti tecnologici avanzati, che consentono scambi di informazioni rapidissimi, è stato concepito un sistema di prevenzione e di contrasto più forte ed efficace rispetto ad oggi. Viene rafforzata l'ampiezza, la cooperazione con le autorità europee di vigilanza, e tra le Fiu (*Financial Information Unit*) e la Commissione, oltreché una cooperazione rafforzata a livello nazionale. Occupandoci proprio dell'ultimo punto, la direttiva prevede che gli Stati adottino misure volte a rendere efficaci meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di indirizzo, le Fiu, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano in materia di antiriciclaggio nel singolo Paese.

Definizione reato fiscale
Ciò purtroppo ancora non porterà a una totale armonizzazione a livello comunitario dell'ambito delle attività criminose, quali presupposto di riciclaggio, in quanto si è persa l'occasione di definire esattamente cosa si intende per reato fiscale nei singoli Paesi della Comunità europea, a prescindere dalla normativa di carattere penale tributario vigente in ogni singolo Stato e dal tipo di pena che la stessa normativa prevede nel caso di commissione di un reato tributario.

In ogni caso, si tratta però di un grandissimo passo in avanti nella lotta contro il riciclaggio internazionale in quanto ora-

mai molti Paesi hanno già inserito nei loro ordinamenti i reati tributari e il nuovo reato di autoriciclaggio il cui reato presupposto ben può essere il reato tributario.

Dall'entrata in vigore della direttiva anche il solo sospetto che l'origine dei fondi possa derivare da illeciti fiscali farà scattare l'obbligo per l'intermediario di segnalazione di attività sospetta. Pertanto la compliance fiscale entra ormai di diritto quale requisito essenziale di verifica della clientela senza alcun dubbio prima generato dal mancato riferimento espresso di tali illeciti tra quelli che potevano qualificare un'attività criminosa.

I Paesi dove il reato c'è già

È utile ricordare che tra i Paesi europei che hanno già recepito il reato di autoriciclaggio ci sono - oltre che l'Italia - anche la Francia, la Spagna, il Regno Unito, la Germania, il Belgio e il Portogallo. Peraltro la nuova direttiva e la nuova normativa in essa contenuta viene citata e ripresa anche dall'ultima direttiva sullo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali che entrerà in vigore con le medesime tempistiche prevedendo che gli intermediari adottino gli standard antiriciclaggio europei per l'individuazione del titolare effettivo e quindi lo comunichino automaticamente ai Paesi presso i quali tali soggetti risultano residenti.

L'entrata in vigore congiunta delle nuove normative europee accresce in maniera determinante il patrimonio informativo degli Stati europei contribuendo così alla lotta all'evasione internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contenuti principali

1	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	La IV direttiva antiriciclaggio è basata su tre livelli di azione. La Commissione, gli Stati membri e i soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, devono identificare, analizzare e valutare i rischi che un'operazione comporta nel configurare eventi o tentativi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, oltre che individuare i mezzi e le metodologie più diffuse cui ricorrono i criminali
2	REGISTRO CENTRALE	Il registro centrale rappresenta un punto di forza nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, fungendo da strumento di collaborazione e cooperazione tra Stati e autorità di vigilanza e controllo. Costituirà una banca dati centrale e conterrà le informazioni su trust e soggetti "segnalati" attraverso le segnalazioni dei soggetti obbligati e sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio
3	SANZIONI	Novel linee di indirizzo per il sistema sanzionatorio anche per le persone giuridiche (enti creditizi, istituti finanziari, revisori dei conti, gli avvocati, notai, consulenti del lavoro, agenti immobiliari ed altri indicati dalla direttiva); dalla dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la violazione, ad altre misure di carattere pecuniario e interdittivo
4	PERSONE ESPOSTE	La verifica rafforzata nei confronti delle persone politicamente esposte viene estesa a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni pubbliche nei singoli Stati, nell'Unione europea o nell'ambito di organizzazioni internazionali. Tali misure rafforzate riguardano anche i familiari o i soggetti che hanno legami con persone politicamente esposte
5	REATI FISCALI	La definizione di attività criminosa intesa come coinvolgimento criminale nella perpetrazione di reati gravi, posta a presupposto delle ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, si arricchisce della categoria dei reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette punibili con una pena superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi
6	PROFESSIONISTI	Confermato e rafforzato il segreto professionale e l'esenzione dall'obbligo di segnalazione relativamente alle informazioni ricevute, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, a prescindere dal fatto che siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento

Professionisti. La tutela diventa obbligatoria

Segreto rafforzato anche se non c'è processo in corso

La nuova direttiva antiriciclaggio rafforza e conferma il segreto professionale. Ovviamente a condizione che il professionista non sia concorrente nel reato di riciclaggio e non presti consapevole consulenza per fini di riciclaggio, così come la giurisprudenza comunitaria e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già avuto modo di chiarire.

Innon considerando della direttiva (il cui contenuto non è solo interpretativo ma anche normativo e quindi cogente) afferma esplicitamente che i professionisti legali saranno soggetti alla normativa antiriciclaggio europea quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria. In quest'ultimo settore il diritto dell'Unione esplicitamente evidenzia che l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio o di finanziamento di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo.

Il legislatore dell'Unione tuttavia chiarisce contestualmente che deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza per il diritto comunitario, la consulenza legale deve rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne in casi in cui: il professionista partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; il professionista sia a con-

scenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A tutela del segreto professionale l'articolo 34, comma 2, della direttiva sancisce la non applicabilità degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta ai notai e agli altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Dal confronto con il testo della precedente direttiva 2005/60/CE, si evince una conferma della tutela del segreto ma anche un rafforzamento poiché mentre nel precedente testo il legislatore europeo dava agli Stati membri la facoltà di non obbligare i professionisti oggi invece la tutela è prevista come un obbligo cogente per gli Stati.

Inoltre, la circostanza che la tutela del segreto sia altresì esplicitamente prevista a prescindere dal momento in cui il professionista apprende le informazioni pone fine a tutte le polemiche strumentali chesino ad oggi tendevano a limitare l'opponibilità del segreto solo in caso di procedimento giudiziario pendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli obblighi. Valutazione del rischio a tutti i livelli

Verifiche e controlli per Stati e aziende

La VI direttiva antiriciclaggio introduce degli obblighi di valutazione del rischio a livello europeo, nazionale ed addirittura aziendale.

Il cosiddetto risk assessment europeo prevede che la Commissione Ue effettui una valutazione dei rischi che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere, elaborando una relazione che identifichi, analizi e valuti tali rischi.

Tale relazione, che sarà aggiornata ogni due anni (o più frequentemente se variano circostanze rilevanti) sarà messa a disposizione degli Stati Membri e dei soggetti obbligati per assistere nell'individuazione e gestione dei rischi, comprenderà:

COMMISSIONE UE

L'organo europeo deve esaminare i rischi per il mercato interno e le attività transfrontaliere e mettere a punto una relazione

- i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio;
- i rischi associati a ciascun settore interessato;
- i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare i proventi illeciti.

È stata prevista anche una valutazione del rischio nazionale per cui ogni Stato adotterà opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati.

Ogni Stato dovrà poi designare un'autorità o istituire un meccanismo che coordini la risposta nazionale ai rischi segnalati dalla Commissione europea.

Il risk assessment nazionale consisterà in particolare nell'individuazione dei settori in cui i soggetti obbligati dovranno applicare misure rafforzate, specificando le misure da adottare nei settori o nelle aree di minore o maggior rischio. Gli Stati membri

dovranno utilizzare tale valutazione per la distribuzione delle risorse da destinare alla lotta contro il riciclaggio e al terrorismo, garantendo che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area, in funzione del corrispondente rischio e mettendo a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni necessarie.

Infine è stato previsto il cosiddetto risk assessment aziendale secondo cui anche i soggetti obbligati (ad esempio imprese finanziarie, fiduciarie, assicurative ecc...) devono adottare opportune misure volte a individuare e valutare tali rischi, tenendo conto dei fattori di rischio relativi a clienti, Paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni e canali di distribuzione.

Tali misure dovranno essere proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati, dovranno essere documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti.

I soggetti obbligati dovranno quindi procedere con l'elaborazione di politiche, controlli e procedure interne all'adeguata verifica della clientela, alla segnalazione, alla conservazione dei documenti, al controllo interno, alla gestione della conformità inclusa (se necessaria rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività economica) la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale.

In funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, si dovrà prevedere una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interne antiriciclaggio.

Se le autorità di vigilanza, ovvero da organi di autoregolamentazione o le altre autorità competenti producono una valutazione del rischio di settore, la "documentazione" della valutazione aziendale del rischio potrà non essere necessaria quando i rischi del settore saranno «chiari e compresi» da tutti gli operatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
Vittorio Emanuele - Catania
CIG 6332644724
Si dà avviso che con deliberazione n. 596, del 30/06/2015 è stata indetta una gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio settimanale di una TAC da minimo 64 slice con workstation di post-elaborazione per il Pronto Soccorso del Presidio G. Rodolico, per l'importo complessivo a base d'asta di Euro 700.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 08,30 del 28/09/2015. Tutti i documenti per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito dell'Azienda www.policlinico.vittorioemmanuel.it.
Il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Maurizio Grassi)

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 05/08/2015 - 5ª Serie Speciale "Contratti Pubblici" sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato alla stipula del contratto a procedura negoziata con la POSTE ITALIANE S.p.A. di Roma, per il servizio di gestione della notifica dei verbali per infrazioni al Codice della Strada emessi dall'Arma dei Carabinieri e dei relativi pagamenti (C.I.G. 627007ME).
d'ordine
Il Capo del Servizio Amministrativo

Università degli Studi della Basilicata
Proroga termine avviso pubblico
Il termine per la presentazione delle candidature ai fini della designazione di 2 componenti esterni nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata, già fissato al 27 agosto 2015, è prorogato al 10 settembre 2015 - ore 12:00. L'avviso, emanato con D.R. n. 351 del 7 luglio 2015, e il decreto rettorale di proroga, in forma integrale, sono pubblicati nell'Albo ufficiale on-line dell'Ateneo e sono disponibili anche nella sezione "In primo piano" della homepage del sito web www.unibas.it.
La Rettore
Prof.ssa Aurelia Sole

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTADE del COMUNE
Via Garibaldi 9 Genova 16124
mail: garecontratticmge@postecert.it
AVVISO D'APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che il Comune di Genova, mediante procedura aperta, ha assegnato, per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A. la fornitura di sacchi in polietilene al R.T.I. SALPLAST S.R.L./NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. - capogruppo SALPLAST S.R.L.
L'avviso di appalto aggiudicato è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiigiuria.it
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

TRIBUNALE DI VENEZIA
FALL. N. 185/13 T.M.S.
TECNOLOGIE MECCANICHE SPINAZZÈ S.R.L.
Il curatore fallimentare Dott. MARCO BASAGLIA procederà in data 7 ottobre 2015 presso il proprio studio in Venezia San Marco n. 3877 ad effettuare procedura competitiva ex art. 105 ss. L.F. finalizzata alla individuazione di soggetti interessati all'acquisto o all'affitto dell'azienda di proprietà del fallimento "T.M.S. Tecnologie Meccaniche Spinazzè s.r.l.", attualmente gestita in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 104 L.F., operante nel settore della produzione e commercializzazione di carpenteria metallica di precisione (settore elettrodomestici, in particolare componenti per il cestro lavatrici per i principali marchi mondiali; automotive) e della lavorazione del "metallo duro".
L'azienda è costituita dallo stabilimento produttivo di proprietà, sito in San Donà di Piave (VE), Via Cirgogno n. 6 (circa 7.200 mq. tra parte produttiva e uffici, in buono/ottimo stato manutentivo) ed da altri immobili (stimati in € 2.126.822), dalle attrezzature (stimati in € 475.819 in ipotesi di cessazione dell'attività, ma aventi un valore di stima di € 1.291.811 in ipotesi di prosecuzione dell'attività), dal portafoglio clienti e fornitori, dal know how industriale e dall'avviamento. L'azienda ha attualmente in forza 37 dipendenti, risultanti da una ristrutturazione del personale, attuata dalla procedura mediante un accordo di mobilità volontaria incentivata, che ha consentito di calibrare la forza lavoro alle attuali esigenze produttive.
L'azienda ha realizzato durante l'esercizio provvisorio (iniziato il 23 dicembre 2013 e tuttora in corso) un fatturato di circa € 5,6 milioni, con un utile di € 1,4 milioni al lordo degli ammortamenti.
Prezzo base di cessione: € 2.600.000,00, possibilità di affitto biennale al canone annuale di € 102.000.
Deposito offerte in busta chiusa entro le 12 del 6/10/2015. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Maggiori dettagli sull'azienda e sulle procedure di vendita sono disponibili sul sito www.asegiudiziaria.it (A298484), inoltre, previa sottoscrizione di impegno di riservatezza, sono disponibili presso lo studio del curatore Dott. Marco Basaglia (tel. 0412413892 - fax 0415280607, info@studiosbasaglia.it) informazioni sulla gestione aziendale, perizie di stima immobiliari e mobiliari, inventario delle attrezzature, informazioni sui rapporti di lavoro.

24 ORE BUSINESS SCHOOL www.bs.ilssole24ore.com **24 ORE**
CONTRATTUALISTICA D'IMPRESA
MILANO, DAL 25 SETTEMBRE 2015 - 4ª EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
6 WEEKEND NON CONSECUTIVI
PROGRAMMA
Il Master è strutturato in 4 moduli acquistabili separatamente:
• 1° Modulo - CONTRATTI DI IMPRESA: PRINCIPALI CLAUSOLE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NEGOZIAZIONE
• 2° Modulo - I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE, AGENZIA E FRANCHISING
• 3° Modulo - I CONTRATTI DI ACQUISTO
• 4° Modulo - CONTRATTI DI SOCIETÀ E DI COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
In collaborazione con:
Guida al Diritto 24
Programma e Scheda d'iscrizione WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM Seguici su [f](https://www.facebook.com/bs.ilssole24ore) [in](https://www.linkedin.com/company/bs.ilssole24ore) [ig](https://www.instagram.com/bs.ilssole24ore)
Servizio Clienti Tel. 02 5602.1887 - Fax 02 7904.8601 info@informazione.ilssole24ore.com **GRUPPO 24 ORE** Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi Milano - via Monte Rosa, 91
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ISO 9001:2008

SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Estratto Avviso di Gara
Si rende noto che la SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, con sede in Roma, Via Torino n. 6, ha indetto una gara di appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la "Progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi di tipo modulare, denominato SICO-MOR", IMPORTO PRESUNTO € 11.891.256,00 - Rif. Gara C0426115. L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le informazioni sono reperibili nel disciplinare di gara acquisibile sul sito internet www.sogin.it bandi di gara.
Il Direttore Divisione Corporate
Dott. Luca Cittadini

Posteitaliane
Acquisti Tecnologici
POSTE ITALIANE S.p.A. AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, in data 10/08/2015 sarà pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93, trasmesso alla GUCE il 05/08/2015, il bando di gara relativo all'Appalto ai sensi D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. "Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di servizi di supporto specialistico per la realizzazione di una soluzione per il monitoraggio applicativo e infrastrutturale dei processi di business in ambito Posta, Comunicazione e Logistica".
Importo complessivo massimo a base di gara IVA esclusa € 1.800.000,00 al netto di eventuali opzioni e/o rinnovi. Codice CIG n. 633361046.
Scadenza presentazione offerta: ore 13:00 del 07/10/2015.
Il Bando di Gara e il CSO potranno essere scaricati, entro le ore 13:00 del 07/10/2015, dai siti Internet: www.poste.it e www.posteprocurement.it.
Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.
IL RESPONSABILE ACQUISTI
Dott. Manlio Caporali

Posteitaliane
BANDO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. Acquisti Beni e Servizi Immobiliari - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che il bando di gara relativo a Servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori seroscala e scale mobili al servizio degli uffici ed edifici di Poste Italiane e delle società del Gruppo suddiviso in tre lotti il cui importo complessivo è di Euro 15.760.302,52 è pubblicato sulla G.U.U.E. il 05/08/2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 93 del 10/08/2015.
RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI
dott. Manlio Caporali

Banche dati. Da istituire entro giugno 2017

In un registro i nomi dei titolari effettivi

Un grande elemento di novità introdotto dalla IV direttiva antiriciclaggio da parte dei singoli Stati membri è il registro centrale in cui saranno archiviati i nominativi degli estrema dei titolari effettivi degli enti. Questi registri potranno essere tenuti dagli attuali registri che vengono utilizzati per atti che devono essere resi pubblici per le imprese in ambito comunitario, in Italia ad esempio il registro delle imprese detenuto dalle Camere di commercio.

In tutta la direttiva risulta di fondamentale importanza l'identificazione e la verifica dei titolari effettivi, vale a dire le persone fisiche che esercitano il controllo di soggetti giuridici (società, enti e così via).

Tale identificazione del resto rileva anche per una maggiore efficacia preventiva nel rilevare tentativi di riciclaggio. Questa identificazione, con la nuova normativa, dovrà essere estesa a soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici, giungendo così alla persona o alle persone fisiche che in ultima istanza - esercitano una forma di controllo, e quindi risultando titolari effettivi dell'operazione oggetto di "monitoraggio" ai fini della prevenzione del riciclaggio.

Una volta giunti alla totale armonizzazione di tali misure, in ogni singolo Stato dell'Unione, attraverso una condivisione di tali informazioni, si potrà ottenere un sensibile miglioramento del dispositivo di prevenzione del contrasto alle attività criminose e si costituirà un patrimonio informativo utile a prevenire, reprimere e controllare tutti i fenomeni di infiltrazione nell'economia delle organizzazioni criminali che avranno sempre più difficoltà a utilizzare schermi per nascondere l'origine dei loro fondi.

L'istituzione di questo registro centrale rappresenta, senza dubbio, la misura di maggior vigore per quanto concerne la

collaborazione e la cooperazione tra Stati e tra le autorità di vigilanza e controllo nell'ambito dei singoli Stati.

Tale registro, che dovrà essere istituito entro giugno 2017, conterrà le informazioni relative ai trust e ai soggetti "segnalati" sulla base delle segnalazioni eseguite dai soggetti obbligati e in relazione al rischio di riciclaggio manifestato, oltre a transazioni di elevato importo e altre informazioni sensibili. Le autorità inquirenti nazionali e dell'Unione europea, nonché tutti coloro che dimostrano di possedere un legittimo interesse ad analizzare tali informazioni, potranno accedere al registro e utilizzarle

ACCESSO AMPIO

L'elenco potrà essere consultato dalle autorità inquirenti e da tutti coloro che vogliono visionarlo per un legittimo interesse

dati in esso contenuti.

Pertanto, un ente creditizio, un professionista, ma anche un giornalista o un'organizzazione non governativa portatori di un legittimo interesse, potranno accedere al registro centrale, accreditandosi su una piattaforma web appositamente predisposta e prelevare le informazioni necessarie a dar corso alla loro legittima attività di analisi, di monitoraggio o divulgativa. Sarà fondamentale che gli Stati si dotino di un importante presidio di protezione dei dati al fine di evitare strumentali accessi da soggetti che non abbiano attuali interessi qualificati e che possano diffondere così notizie che devono rimanere riservate al pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le norme commentate in pagina www.quotidianofisco.ilssole24ore.com